SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141º — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999.

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

Visto l'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Trattamento di fine rapporto

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione

e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

Art. 2.

Fondi pensione

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un «paniere» di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250

00A5003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Enrico Micheli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale l'on. Enrico Micheli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare all'on.le Micheli le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Enrico Micheli è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Al medesimo Sottosegretario di Stato è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché a presiedere, per la parte italiana, la Commissione mista per il Giubileo del 2000 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 aprile 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 287

00A5002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vannino Chiti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, con il quale il dott. Vannino Chiti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al dott. Vannino Chiti le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vannino Chiti sono delegate, a decorrere dal 27 aprile 2000, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione ed editoria, nonché quelle che saranno a lui delegate dal Ministro per gli affari regionali e dal Ministro per la funzione pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295

00A5001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 24 marzo 2000.

Modificazioni del Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 3/2000, adottata dalla commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 13 marzo 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 3/2000 della commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000, così come definite dalla commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 13 marzo 2000, con deliberazione n. 3/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 24 marzo 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 210

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

EX LEGE n. 651/1996

Deliberazione n.3/2000

Seduta del 13 marzo 2000

Oggetto: Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma Capitale

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTA la nota in data 13 marzo 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31dicembre 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";

VISTE le proposte di modifica ed integrazione del Piano formulate dal Commissario straordinario per il Giubileo, con note in data 18 febbraio 2000 ed in data 11 marzo 2000;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine

- agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;
- alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita:" Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore."

CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2/2000 del 21 febbraio 2000, con la quale, tra l'altro, si sono stabilite, a fini applicativi ed orientativi, talune fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori pubblici, sono ritenuti ultimati anche quegli interventi per i quali debbano essere ancora eseguite talune lavorazioni di rifinitura e di completamento, in quanto sostanzialmente ultimati;

RITENUTO, in via analogica, di poter considerare sostanzialmente ultimati anche gli interventi, nella parte concernente le forniture, ove la relativa consegna sia intervenuta nel corso del mese di gennaio 2000;

RITENUTO, pertanto, di non definanziare le forniture qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

RITENUTO, altresì, di assentire i nuovi termini di ultimazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B, in quanto trattasi di interventi che proseguono nel corso del corrente anno 2000;

RITENUTO di assentire il termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona, in quanto afferisce opere funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della gioventù;

CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.1/2000 del 21 febbraio 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L.1.007.533.570, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che, a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'ALLEGATO C, risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L 1.604.739.184;

RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO D , nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L.31.301.227.560 , che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

- disponibilità attuali L. 1.007.533.570
- economie di stanziamento e/o di gara L. 1.604.739.184
- definanziamenti ex art.1, comma 3-bis, legge n. 651/1996 L. 31.301.227.560

per un complessivo ammontare di L. 33.913.500.314

RITENUTO di includere nel Piano, il nuovo intervento concernente le attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata, proposto dal Commissario straordinario di governo per il Giubileo, con uno stanziamento a valere sul fondo ex lege n. 651/1996 di lire 15 miliardi, in quanto tale intervento è giudicato significativo e prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano;

CONSIDERATO che per l'intervento rubricato con codice A 01.13, concernente il centro di accoglienza nel comune di Fiumicino, la decurtazione del ribasso d'asta di L. 192.408.821, già operata con deliberazione del 29 luglio 1999, è stata reiterata, per mero errore materiale, con deliberazione del 28 ottobre 1999, e che, pertanto, occorre reintegrare l'assegnazione finanziaria per tale intervento nella misura di L.192.408.821;

RITENUTO di accogliere la richiesta di cambio del soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con codice D 22.08, concernente dispositivi e di segnalazione, stabilendo che il nuovo soggetto beneficiario è la Società Trasporti Automobolistici S.p.A.;

RITENUTO di modificare il titolo dell'intervento rubricato con codice E 02.25 prevedendo la nuova dicitura "Forniture di attrezzature tecnologiche per ospedali" che risulta più coerente con l'effettiva acquisizione delle forniture;

RITENUTO di modificare il titolo dell'intervento rubricato con codice C 01.13/1 concernente lavori sul Lungotevere da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti, prevedendo che detti lavori riguardino la sola manutenzione e gli arredi ed escludendo le opere di ristrutturazione;

RITENUTO di assentire la quota di cofinanziamento di lire 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A 09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Non sono definanziate le forniture qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000.

2. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

3. Sono approvati i nuovi termini di ultimazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B.

4. E' assentito il termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona.

5. Gli interventi di cui all'ALLEGATO C, sono definanziati, per economie di stanziamento e di gara, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un complessivo importo di L. 1.604.739.184.

6. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, gli interventi di cui all'ALLEGATO D sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 31.301.227.560.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

8. E' incluso nel Piano il seguente intervento :
codice: D 22.14
titolo: Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata
soggetto beneficiario: Ufficio del Commissario straordinario di governo per il Giubileo
stanziamento ex lege n. 651/1996: 15 miliardi
lettera c: luglio 2000
lettera d: agosto 2000

9. E' assentita l'integrazione di finanziamento di L. 192.408.821 per l'intervento rubricato con codice A 01.13, concernente il centro di accoglienza nel comune di Fiumicino.

10. Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 18.721.091.493, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.
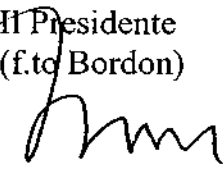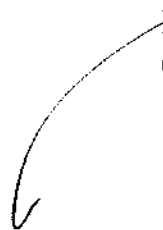
11. La STA S.p.A. è soggetto beneficiario del finanziamento dell'intervento rubricato con codice D 22.08 concernente dispositivi e di segnalazione.

12. Il titolo dell'intervento rubricato con codice E 02.25 è così modificato: "Forniture di attrezzature tecnologiche per ospedali".

13. Il titolo dell'intervento rubricato con codice C 01.13/1 è così modificato: "Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici".

14. E' assentita la quota di cofinanziamento di lire 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A 09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito.

Roma lì

Il Segretario
(f.to Barbato)

Il Presidente
(f.to Bordon)

Allegato A

Termini suppletivi di ultimazione degli interventi

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" Roma	lug. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	giu. 2000	Per rinvenimento ordigni bellici
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). . Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	mag. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	apr. 2000	Per condizioni meteo eccezionalmente avverse
A	07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	apr. 2000	Per condizioni meteo eccezionalmente avverse
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	16	30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	Comune di Monte Porzio Catone	giu. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI° Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora	giu. 2000	Per calamità naturale
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	apr. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	lug. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Nota
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	genn. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Sanmtuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	mag. 2000	Per motivi di ordine pubblico
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	giu. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	mar. 2000	Per rimuovere le condizioni di pericolosità del cantiere
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	mar. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	19	69	Chiesa di San Vito	Comune di Roccasecca	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
C	01	26	Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma	ago. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
C	02	3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	mag. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
C	04	A	Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
C	04	B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
C	04	E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	mag. 2000	Per motivi di ordine pubblico
C	04	H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	mag. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	genn. 2000	Per motivi di ordine pubblico
C	09	02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici:Ponti,Annia Regilla,Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	giu. 2000	Per rinvenimento di ordigni bellici
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	ago. 2000	Per provvedimento giurisdizionale
C	19	02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita- forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
D	07	02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	mag. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
D	14	10	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)	Provincia di Latina	apr. 2000	Per condizioni meteo eccezionalmente avverse
D	14	11	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Rieti	giu. 2000	Per condizioni meteo eccezionalmente avverse e frana
D	14	12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)	Provincia di Viterbo	mag. 2000	Per condizioni meteo eccezionalmente avverse
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	apr. 2000	Per rinvenimento ordigni bellici
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	apr. 2000	Per rinvenimento ordigni bellici
D	14	09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Frosinone	apr. 2000	Per sequestro giudiziario
E	02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	mag. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	02	20	Campus Bio.medico	Libero Istituto Universitario "Campus Bio.medico" di Roma	giu. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
E	02	26	Ospedale Cristo Re (Roma)- Realizzazione di nuovi servizi ospedalieri	Ospedale Cristo Re	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Allegato B

Nuovi termini di ultimazione degli interventi

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine ultimazione
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	dic. 2000
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	dic. 2000
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	dic. 2000
D	20	02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	dic. 2000
E	02	16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	dic. 2000
F	01	01/1	Centro informativo del Museo del Risorgimento - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per il Giubileo	dic. 2000

Allegato C

Economie di stanziamento e di gara

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Economie
C	02	09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	967.676.000
D	18	02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	555.399.585
E	02	24	Policlinico Umberto I (Roma) - Forniture di attrezzature tecnologiche	Azienda Policlinico Umberto I	81.663.599
				TOTALI	1.604.739.184

Allegato D
Definanziamenti

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	32.844.346
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	32.844.346
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola .	Comune di Roma	408.707.999
A	01	27	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo Opera Don Orione	712.610.311
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	179.807.512
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	1.202.970.542
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	234.730.679
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	185.464.932
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	59.281.954
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	173.876.300
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	75.510.673

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	1.447.000.000
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	192.960.000
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	287.424.857
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze	Comune di Sezze	154.258.900
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	432.078.644
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	53.055.198
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	44.152.017
B	19	76	Badia della gloria - Anagni-Frosinone - Restauro e riuso (I stralcio)	Comune di Anagni	264.249.904
B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	1.131.304.112
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia , restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	228.341.444
C	02	06	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma	4.687.438.656
C	04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	636.071.071

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	80.480.337
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario	Comune di Roma	94.720.749
C	19	01/a2	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana	Comune di Roma	2.057.024.613
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	28.329.998
D	14	05	Completamento S.P. Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento fino alla Strada Comunale Via Milano	Provincia di Roma	1.152.966.971
D	18	01/2b	Linea metropolitana Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma	7.627.717.012
D	18	02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma-Lido. Manutenzione	COTRAL	66.543.482
D	21	01	Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale	Comune di Roma	523.855.360
D	23	05/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina	Comune di Roma	409.663.311
D	23	05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Curato	Comune di Roma	511.675.945
D	23	05/7	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle	Comune di Roma	614.168.982
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	1.483.632.021

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Importo definanziato
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	2.322.979.000
E	02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	339.884.000
E	03	04.1	Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma	257.526.182
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	873.075.200
				TOTALI	31.301.227.560

00A4846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Praia a mare», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Praia a mare», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 11 aprile 1985, repertorio n. 175257, registro imprese n. 7391 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 24 marzo 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A4950

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «B.E.S.I.D.», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «B.E.S.I.D.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Laterza Vitantonio in data 30 settembre 1988, repertorio n. 799, registro imprese n. 9884 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 24 marzo 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A4951

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola e agrumaria Patemisco», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 febbraio 2000,

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ortofrutticola e agrumaria Patemisco», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Francesco Cascio in data 18 marzo 1955, repertorio n. 5484, registro imprese n. 2304 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 24 marzo 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A4952

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Famigliare», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Famigliare», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 7 aprile 1979, repertorio n. 40, registro imprese n. 5087 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 24 marzo 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A4953

DECRETO 3 aprile 2000.

Criteri concessivi del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari e mobilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino ai 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti, e sino ai 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, nonché alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti, di cui ai già richiamati articoli 7, comma 7 e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36 del sopra richiamato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino ai 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti;

Visto il più volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle risorse preordinate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale è stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilità finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il quale è stato fissato per

l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59, comma 59, in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilità e lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 27 luglio 1999, con il quale è stato fissato, per l'anno 1999, il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 81, comma 3, in lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 20 miliardi per il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti, dal quale si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilità rispetto a quello della CIGS;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 nonché all'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il limite di spesa per l'anno 2000 è fissato in complessivi lire 50 miliardi, così ripartiti:

lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità;

lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 62, comma 1, lettera *g)*, legge n. 488/1999, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2000. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare — nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite — il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 488/1999 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa ai contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità:

ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa.

Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 5.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui ai precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché copia della pag. 2 del modello CIGS/97 o modello SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'anda-

mento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire — ove necessario — nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dellai relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 96

00A4933

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia nuova Laurentum a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 giugno 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuova Laurentum a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544, codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuova Laurentum a responsabilità limitata», con sede in Roma, piazza Ugo da Como n. 1, costituita in data 25 giugno 1970, con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Quarenta di Roma, omologato dal Tribunale di Roma con decreto 30 luglio 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 e il dott. Donato D'Annucci, con studio in Roma alla via Flaminia n. 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4955

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Asterope», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione del 5 novembre 1998 eseguita dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Asterope», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544, codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata Asterope», con sede in Foggia, al Viale G. Di Vittorio n. 166, costituita in data 7 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani di Foggia, omo-

logato dal tribunale di Foggia con decreto 23 gennaio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Donato Sciannameo con studio in via S. Tommaso D'acquino n. 8D, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4954

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti del sud - Società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'accertamento ispettivo del 25 febbraio 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti del sud società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata» con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti del sud - Società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bari, alla via Michele Fiorino n. 6, costituita in data 7 gennaio 1993, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Colletti di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 15 febbraio 1993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Nicola Bruni, con studio in Taranto, alla via Dante n. 298, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4956

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna, unità di Battipaglia, Genova, Roma. (Decreto n. 28088).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° febbraio 1998 al 10 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, intervenuta con decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corrensponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di otto unità lavorative, Genova per un massimo di una unità lavorativa, Roma (NID9812000008) per un massimo di ventuno unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 27 agosto 1998 con decorrenza 1° agosto 1998, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di otto unità lavorative, Genova, per un massimo di una unità lavorativa, Roma (NID9812000034) per un massimo di ventuno unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di otto unità lavorative, Genova per un massimo di una unità lavorativa, Roma (NID9912000005), per un massimo di quindici unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° agosto 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di otto unità lavorative, Genova, per un massimo di una unità lavorativa, Roma (NID9912000023) per un massimo quindici unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4901

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223 del 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28087).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sistemi urbani - gruppo Fintecna tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a Sistemi urbani - gruppo Fintecna con sede in Roma, unità di Roma (NID9712000016), per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Roma (NID9812000018) per un massimo di cinque unità lavorative;

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Roma (NID9812000044) per un massimo di cinque unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Roma (NID9912000011) per un massimo di cinque unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4902

DECRETO 4 aprile 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma e sedi periferiche collegate. (Decreto n. 28070).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.c. a r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 aprile 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata,- con sede in Roma unità di Roma e sedi periferiche collegate (NID9912RM0051) per un massimo di 20 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 21 maggio 1999, al 20 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5000

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil), dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28071).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil), dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 10 ottobre 1999, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000, e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Mededil), dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, con sede in Napoli ora Genova unità di Napoli (NID9715000047) per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997, con decorrenza 10 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998, al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1998, con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Napoli (NID9815000010), per un massimo di 41 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2, è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998, al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1998, con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Napoli (NID9815000026), per un massimo di 41 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3, è ulteriormente prorogato per il periodo dall'1 aprile 1999, al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1999, con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Napoli (NID9915000004), per un massimo di 70 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4999

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, unità di Cagliari, ex Alenia stabilimento di Nola, Genova, Roma. (Decreto n. 28072).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. «Società italiana per condotte d'acqua» tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° dicembre 1997 - 30 novembre 1998 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a «Società italiana per condotte d'acqua», con sede in Roma, unità di Cagliari (NID9820000002), per un massimo di 32 unità lavorative; ex Alenia stabilimento di Nola (Napoli) (NID9815000002), per un massimo di 15 unità lavorative; Genova (NID9804000001), per un massimo di 1 unità lavorativa; Roma - (NID9812000006), per un massimo di 105 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998 unità di:

Cagliari per un massimo di 32 unità lavorative; ex Alenia stabilimento di Nola (Napoli) (NID9815000015), per un massimo di 15 unità lavorative; Roma (NID9812000031), per un massimo di 105 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4998

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine - gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Massa. (Decreto n. 28073).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dalmine - gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1997 - 31 ottobre 1999, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine - gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Dalmine, Bergamo unità di Massa (NID9709MS0005) per un massimo di 141 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997, con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998, al 31 ottobre 1998, unità di Massa (NID9809000009) per un massimo di 99 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 1° maggio 1998.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1998, con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Massa (NID9809000017) per un massimo di 44 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999, con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Massa (NID9909MS0005), per un massimo di 28 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4997

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Garboli Rep - Gruppo Iritecna, unità di Cagliari, Catania, Cesena, Chieti Scalo, Cosenza, Firenze, Genova, Grottaglie, Ilva c/o Taranto, Massa Carrara, Mazzo di Rho, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Prato, Roma, Salerno, Savona, Venezia, Verona. (Decreto n. 28074).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 29 ottobre 1998 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unità di: Cagliari per un massimo di una unità lavorative - Catania per un massimo di due unità lavorative - Cesena per un massimo di una unità lavorativa - Chieti Scalo (Chieti) (NID9713CH0009), per un massimo di una unità lavorativa - Cosenza (NID9718000081) per un massimo di 1 unità lavorativa - Firenze (NID9709000024), per un massimo di una unità lavorativa - Genova (NID9704000008), per un massimo di una unità lavorativa - Grottaglie, (Taranto) per un massimo di una unità lavorativa - Ilva c/o Taranto, per un massimo di diciotto unità lavorative - Massa, per un massimo di una unità lavorativa - Mazzo Di Rho (Milano) (NID9703000005), per un massimo di quattro unità lavorative - Milano (NID9703000005), per un massimo di ventiquattro unità lavorative - Napoli - (NID9715000035), per un massimo di undici unità lavorative - Palermo, per un massimo di una unità lavorativa - Parma, per un massimo di una unità lavorativa - Prato (NID9709000026), per un massimo di due unità lavorative - Roma (NID9712000055), per un massimo di centosedici unità lavorative - Salerno (NID9715000035), per un massimo di due unità lavorative - Savona (NID9704000008), per un massimo di una unità lavorativa - Venezia (NID9706000006), per un massimo di una unità lavorativa - Verona (NID9706000006), per un massimo di una unità lavorativa dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998 unità di Cagliari, per un massimo di una unità lavorativa - Catania, per un massimo di due unità lavorative - Cesena (Forlì), per un massimo di una unità lavorativa - Chieti Scalo (Chieti) (NID9813CH0013), per un massimo di una unità lavorativa - Cosenza (NID9818000091), per un massimo di una unità lavorativa - Firenze (NID9809000008), per un massimo di una unità lavorativa - Genova (NID9804000002), per un massimo di una unità lavorativa - Grottaglie (Taranto), per un massimo di una unità lavorativa - Ilva c/o Taranto, per un massimo di diciotto unità lavorative - Massa (NID9809000019), per un massimo di una unità lavorative - Mazzo Di Rho (Milano), per un massimo di quattro unità lavorative - Milano, per un massimo di venti unità lavorative - Napoli (NID9815000011), per un massimo di 11 unità lavorative - Palermo, per un massimo di una unità lavorativa Prato (NID9809000008), per un massimo di 2 unità lavorative - Roma (NID9812000014), per un massimo di centodieci unità lavorative - Salerno (NID9815000011), per un massimo di due unità lavorative - Venezia (NID9806000002), per un massimo di una unità lavorativa.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 29 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998 unità di: Catania, per un massimo di due unità lavorative - Cesena (Forlì), per un massimo di una unità lavorative - Chieti Scalo (Chieti), per un massimo di una unità lavorativa - Cosenza (NID9818000097), per un massimo di una unità lavorativa - Firenze (NID9909FI0012), per un massimo di una unità lavorativa - Genova (NID9804000004), per un massimo di una unità lavorative - Grottaglie (Taranto), per un massimo di una unità lavorativa - Ilva c/o Taranto, per un massimo di diciotto unità lavorativa - Massa, per un massimo di una unità lavorativa - Mazzo Di Rho (Milano), per un massimo di quattro unità lavorative - Milano, per un massimo di diciannove unità lavorative - Napoli (NID9815000025), per un massimo di undici unità lavorativa - Palermo, per un massimo di una unità lavorativa - Prato (NID9909FI0012), per un massimo di due unità lavorative - Roma (NID9812000038), per un massimo di centoquattro unità lavorative - Salerno (NID9815000025), per un massimo di due unità lavorative - Venezia (NID9806000004), per un massimo di una unità lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

004996

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Fintecna, unità di cantiere di Stresa, cantiere La Secca, diga del Melito - Catanzaro, Milano, Pieve Emanuele dall'11 aprile 1998 Pioltello, Tauriano, uffici di Roma. (Decreto n. 28075).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Italstrade - Gruppo Fintecna tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 30 dicembre 1998 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Fintecna, con sede in Roma e unità di Cantiere di Stresa (Verbania) (NID9801000013), per un massimo di 11 unità lavorative - Cantiere La Secca (Belluno) (NID9706000007), per un massimo di 2 unità lavorative - Diga del Melito (Catanzaro) (NID9718000084), per un massimo di 5 unità lavorative - Milano (NID9703000006), per un massimo di 90 unità lavorative - Pieve Emanuele dall'11 aprile 1998 Pioltello (Milano) (NID9703000006), per un massimo di 12 unità lavorative - Tauriano (Pordenone) (NID9707PN0021), per un massimo di 3 unità lavorative - Uffici di Roma (NID9712000063), per un massimo di 7 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998 unità di Cantiere di Stresa (Verbania) (NID9801000010), per un massimo di 11 unità lavorative - Cantiere la Secca (Belluno) (NID9806000003), per un massimo di 2 unità lavorative - Diga del Melito (Catanzaro) (NID9818000093), per un massimo di 5 unità lavorative - Milano (NID9803000003), per un massimo di 90 unità lavorative - Pioltello (Milano) (NID9803000003), per un massimo di 12 unità lavorative - Tauriano (Pordenone) (NID9807000008), per un massimo di 3 unità lavorative - Uffici di Roma - (NID9812000024), per un massimo di 7 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 30 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Cantiere di Stresa - (Verbania) (NID9801000024), per un massimo di 11 unità lavorative - Cantiere la Secca (Belluno) (NID9806000005), per un massimo di 1 unità lavorativa - Diga del Melito (Catanzaro) (NID9818000100), per un massimo di 5 unità lavorative - Milano, per un massimo di 90 unità lavorative - Pioltello (Milano), per un massimo di 12 unità lavorative - Tauriano (Pordenone) (NID9807000019), per un massimo di 3 unità lavorative - Uffici di Roma (NID9812000045), per un massimo di 7 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4995

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28076).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 10 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma - (NID9712000060), per un massimo di 135 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998 unità di Roma - (NID9812000019), per un massimo di 135 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998 unità di Roma - (NID9812000043), per un massimo di 135 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999 unità di Roma - (NID 9912000013), per un massimo di 135 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4994

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore metalmeccanico), unità di Genova, Roma. (Decreto n. 28077).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997 - 31 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico - con sede in Genova - unità di Genova (NID9704000009) per un massimo di 44 unità lavorative, Roma (NID9812000002) per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Genova - (NID9804000003) - per un massimo di 30 unità lavorative, Roma (NID9812000030) per un massimo di 8 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Genova (NID9804000005), per un massimo di 25 unità lavorative, unità di Roma (NID9812000046), per un massimo di 8 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Genova (NID9904000001), per un massimo di 25 unità lavorative, unità di Roma (NID9912000016), per un massimo di 8 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4993

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore edile), unità di Roma. (Decreto n. 28078).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore edile - tendente ad ottenere la proroga

della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 10 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è progata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione (Settore edile) - con sede in Genova - unità di Roma (NID 9712000056) per un massimo di 106 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Roma (NID9812000012) - per un massimo di 106 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Roma (NID9812000040), per un massimo di 106 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Roma (NID9912000007), per un massimo di 106 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4992

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore metalmeccanico), unità di Genova (ex Ilva). (Decreto n. 28079).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° novembre 1997 - 31 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione Settore metalmeccanico - con sede in Genova - unità di Genova (ex Ilva) (NID9704000009), per un massimo di 106 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998, unità di Genova (ex Ilva) (NID9804000003), per un massimo di 80 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, unità di Genova (ex Ilva) (NID9804000005), per un massimo di 44 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999, unità di Genova (ex Ilva) (NID9904000001), per un massimo di 30 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4991

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 28089).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1986, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 25 settembre 1997 - 24 settembre 1999 ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991 n. 223;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 29 ottobre 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 25 settembre 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art.19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma ora Genova, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) (NID9515CE0030), per un massimo di sessantadue unità lavorative per il periodo dal 25 settembre 1997 al 24 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 25 settembre 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 25 marzo 1998 al 24 settembre 1998, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) (NID9515CE0030), per un massimo di sessantadue unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1998 con decorrenza 25 marzo 1998, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 25 settembre 1998 al 24 marzo 1999, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) (NID9515CE0030), per un massimo di settantaquattro unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 25 settembre 1998, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 25 marzo 1999 al 24 settembre 1999, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) (NID9515CE0030), per un massimo di quarantasette unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza 25 marzo 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4900

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Infratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28090).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1986, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Ifratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 3 gennaio 1998-10 ottobre 1999 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corrensponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Infratecna) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione con sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli (NID9815000003), per un massimo di ventotto unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 1998 al 2 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1998 con decorrenza 3 gennaio 1998.

Art. 2.

Il tattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 3 luglio 1998 al 2 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 3 luglio 1998 unità di Napoli (NID9815000017), per un massimo di ventisette unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 3 gennaio 1999 al 2 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 3 gennaio 1999, unità di Napoli (NID9815000003), per un massimo di ventisette unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 3 luglio 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 3 luglio 1999, unità di Napoli (NID9915000015), per un massimo di ventisette unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4899

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223 del 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28091).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo 24 giugno 1997 al 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1995, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 27 giugno 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione con sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli (NID9715NA0054), per un massimo di cinque unità lavorative, per il periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 24 giugno 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 24 dicembre 1997, unità di Napoli (NID9815NA0006), per un massimo di cinque unità lavorative.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4898

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223 del 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpa - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28092).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze della ditta S.p.a. Italimpa - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per le unità sottoelencate per il periodo 15 dicembre 1997 all'11 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, ed ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 22 giugno 1995, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 dicembre 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpa - Gruppo Fintecna con sede in Roma, unità di Roma (NID9812RM0001), per un massimo di cinque unità lavorative, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1998 con decorrenza 15 dicembre 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 15 giugno 1998, unità di Roma (NID9812RM0051), per un massimo di cinque unità lavorative.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriolmente prorogato per il periodo dal 15 dicembre 1998 all'11 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998, unità di Roma (NID9812RM0116) per un massimo di cinque unità lavorative.

Delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4897

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223 del 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M. G. S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28093).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M. G. S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 18 luglio 1998-17 luglio 1999 ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991 n. 223;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a, Nuova Mecfond in liquidazione (ex M. G. S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione con sede in Napoli ora Genova, unità di Taranto (NID9816TA0026), per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 18 luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999, unità di Taranto (NID9916TA0009), per un massimo di dodici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4896

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223 del 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28094).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 18 luglio 1998 - 17 luglio 1999 ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991 n. 223;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, con sede in Napoli ora Genova, unità di Taranto (NID9816TA0025), per un massimo di trentasei unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 18 luglio 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999, unità di Taranto (NID9916TA00099), per un massimo di trentasei unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4895

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Parco Montereale», in Potenza.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma seconda parte, del codice civile il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decretato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nel confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a responsabilità limitata «Parco Montereale», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio P. Giuliani, in data 22 luglio 1963, registro società del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 309.

Potenza, 10 aprile 2000

p. *Il dirigente:* GRIPPA

00A4960

DECRETO 11 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco degli Ulivi», in Sirignano.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18 comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperative edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Parco degli Ulivi», con sede in Sirignano (Avellino), costituita in data 22 maggio 1986 per rogito notaio dott. Massimo Des Loges, repertorio n. 32396, registro società n. 4561 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1610/219833).

Avellino, 11 aprile 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A4958

DECRETO 12 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La BDIA - Società a responsabilità limitata», in Santa Sofia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 22 febbraio 2000 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«La BDIA - Società a responsabilità limitata», con sede in Santa Sofia, via Spinello centro n. 5 - fraz. Spinello - costituita per rogito notaio Adalberto Mercatali di Santa Sofia in data 25 giugno 1990 - repertorio n. 55868 - raccolta n. 12528, omologato dal tribunale di Forlì in data 30 luglio 1990, depositato in cancelleria in data 31 agosto 1990, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 17041, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 2461/248905.

Forlì, 12 aprile 2000

p. *Il direttore:* SAGRADINI

00A4959

DECRETO 12 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Monfer - Società a responsabilità limitata», in Cesena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma 1°, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le proce-

dure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 22 febbraio 2000 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissano liquidatore:

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

società cooperativa di produzione e lavoro «Monfer - Società a responsabilità limitata», con sede in Cesena, via Bassa n. 1, Fraz. Tipano, costituita per rogito notaio Paolo Giunchi di Cesena in data 19 gennaio 1990, repertorio n. 67360, raccolta n. 20288, omologato dal tribunale di Forlì in data 15 marzo 1990, depositato in cancelleria in data 24 marzo 1990, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 16762, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 2434/246635.

Forlì, 12 aprile 2000

p. *Il direttore:* SAGRADINI

00A4957

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Gioventù 74», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 marzo 2000 eseguito nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Gioventù 74» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Gioventù 74», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Ettore Rizzo in data 25 gennaio 1974, repertorio n. 23465, registro società n. 1806 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 569/128801, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 aprile 2000

Il direttore: NECCI

00A4893

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Interamna 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Pignataro Interamna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 dicembre 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa Interamna 2000 soc. coop. a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Interamna 2000 - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pignataro Interamna, costituita per rogito notaio dr. Scardamaglia Fernando in data 29 gennaio 1998, repertorio n. 64244 registro imprese n. 15698/1998 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 1860/286983, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 aprile 2000

Il direttore: NECCI

00A4892

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Sole - Società cooperativa a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 dicembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Edil Sole - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Sole - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 28 dicembre 1989, repertorio n. 9362, Registro società n. 6776 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1392/246149, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 aprile 2000

Il direttore: NECCI

00A4894

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Rettifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999 di attuazione della direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1999 con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto l'art. 258 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992. n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992, che dispone in materia di collocazione e di dimensioni delle targhe di immatricolazione delle macchine agricole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale 2 agosto 1999 è modificato come segue:

il punto 1 dell'allegato V è sostituito dal seguente:

«1. Forma e dimensioni degli alloggiamenti delle targhe posteriori d'immatricolazione.

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

lunghezza 255 mm oppure 520 mm;

larghezza 165 mm oppure 120 mm.

La scelta deve tenere conto delle dimensioni delle targhe di immatricolazione prescritte dalle norme in vigore negli Stati membri nei quali il trattore agricolo o forestale a ruote è destinato ad essere commercializzato».

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forerstali
DE CASTRO

00A4938

DECRETO 13 aprile 2000.

Recepimento della direttiva 1999/102/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva 91/441/CEE che ha modificato la direttiva 70/220/CEE; pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992;

Visto il decreto 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

Visto il decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto 21 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omolgazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 1999/102/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 334 del 28 dicembre 1999, che, lasciando invariati i valori limite delle emissioni, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, VI, X e XI del decreto 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto 21 dicembre 1999, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: BERSANI

MODIFICHE AGLI ALLEGATI I, VI, X e XI del D.M. 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal D.M. 21 dicembre 1999

A. L'allegato I è così modificato:

1) Il punto 5.1.4.1 è sostituito dal seguente:

«5.1.4.1. Ogni veicolo dotato di un computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da evitarne la modificazione, a meno che ciò sia consentito dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche, se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'ammodernamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici di computer riprogrammabili e i parametri operativi devono essere tali da non consentire la manomissione e garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO DIS 15031-7 dell'ottobre 1998 (SAE J2186 dell'ottobre 1996), purché lo scambio di sicurezza sia effettuato utilizzando i protocolli e il connettore diagnostico, come prescritto all'appendice 1 dell'allegato XI. Qualsiasi circuito asportabile di memoria di taratura deve essere rivestito di resina, rinchiuso in un contenitore sigillato o protetto da un algoritmo elettronico e deve poter essere sostituito soltanto a mezzo di procedure o attrezzi appositi.»

2) Il punto 5.1.4.5 è sostituito dal seguente:

«5.1.4.5. I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad esempio Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Memoria ROM elettrica, programmabile, cancellabile) devono impedire la riprogrammazione non autorizzata. I costruttori devono adottare strategie sofisticate per prevenire la manomissione e funzioni di protezione contro la scrittura che rendono necessario l'accesso elettronico a un computer con sede presso il costruttore. L'autorità approva i metodi che garantiscono un adeguato livello di protezione dalla manomissione.»

3) I punti 8.1, 8.2, 8.3, e 8.4 sono sostituiti dai seguenti:

«8.1. **Veicoli con motore ad accensione comandata**

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M_1 — ad eccezione dei veicoli la cui massa massima supera 2 500 kg — e i veicoli della categoria N_1, classe I devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi dell'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N_1, classi II e III e i veicoli della categoria M_1, la cui massa massima supera 2 500 kg, e i veicoli della categoria N_1, classe I devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi dell'allegato XI.

8.2. **Veicoli con motore ad accensione spontanea**

Sui veicoli della categoria M_1, ad eccezione dei:

— veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti, conducente compreso,

— veicoli, la cui massa massima supera 2 500 kg,

a decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi deve essere montato un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni conformemente all'allegato XI.

Qualora i nuovi tipi di veicoli muniti di motore ad accensione spontanea, immessi in circolazione prima di tale data, siano dotati di un sistema OBD, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.6 dell'allegato XI, appendice 1.

8.3. **Veicoli con motore ad accensione spontanea non contemplati al punto 8.2**

A decorrere dal 1° gennaio 2005 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2006 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M_1 non contemplati al punto 8.2, esclusi i veicoli della categoria M_1 muniti di motori ad accensione spontanea e con una massa massima superiore a 2 500 kg, e i veicoli della categoria N_1, classe I muniti di motore ad accensione spontanea, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi dell'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N_1, classi II e III muniti di motore ad accensione spontanea e i veicoli della categoria M_1 muniti di motori ad accensione spontanea e aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi delallegato XI.

Qualora i nuovi tipi di veicoli muniti di motore ad accensione spontanea immessi in circolazione prima delle date di cui al presente punto, siano dotati di un sistema OBD, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.6 dell'allegato XI, appendice 1.

8.4. Veicoli di altre categorie

I veicoli di altre categorie o i veicoli delle categorie M_1 e N_1 non contemplati ai punti 8.1, 8.2 o 8.3 possono essere muniti di sistema OBD, nel qual caso si applicano i punti da 6.5.3 a 6.5.3.6 dell'allegato XI, appendice 1.»

B. All'allegato VI, la tabella dell'appendice 2 dal titolo «Profilo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale e per la prova di emissioni diurna» è sostituita dalla seguente tabella:

«Profilo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale e per la prova di emissioni diurna

Periodo di tempo (ore)		Temperatura (°C)
Taratura	Prova	
13	0/24	20
14	1	20,2
15	2	20,5
16	3	21,2
17	4	23,1
18	5	25,1
19	6	27,2
20	7	29,8
21	8	31,8
22	9	33,3
23	10	34,4
24/0	11	35
1	12	34,7
2	13	33,8
3	14	32
4	15	30
5	16	28,4
6	17	26,9
7	18	25,2
8	19	24
9	20	23
10	21	22
11	22	20,8
12	23	20,2»

C. L'allegato X è così modificato:

1) La tabella del punto 1.8 viene sostituita dalla tabella seguente:

«Tipo I	CO (g/km)	THC (1) (g/km)	NO_x (g/km)	$THC+NO_x$ (2) (g/km)	Particolato (2) (g/km)
Misurato					
con DF					

2) I punti da 1.8.1 a 1.8.5 sono rinumerati quali punti da 1.8.2 a 1.8.6.

3) La nota a piè di pagina «(4)» ai punti da 1.8.3.1 a 1.8.3.4 è rinumerata quale nota «(3)». La nota a piè di pagina «(5)» ai punti da 1.8.3.5 a 1.8.3.8 è rinumerata quale nota «(2)».

La nota a piè di pagina «(4)», «(5)» è soppressa.

D. L'allegato XI è così modificato:

1) Riguarda solo la versione inglese.

2) Riguarda solo la versione portoghese.

3) È aggiunto il punto 2.20:

«2.20 In relazione ai sistemi OBD di un veicolo, per "anomalia" si intende che fino a due componenti distinte o sistemi oggetto di monitoraggio presentano in via temporanea o permanente caratteristiche di funzionamento che ostacolano l'efficiente monitoraggio OBD di tali componenti o sistemi o che non soddisfano tutte le altre prescrizioni relative agli OBD. I veicoli possono essere omologati, immatricolati e commercializzati quando presentano tali anomalie conformemente alle prescrizioni del punto 4 del presente allegato.»

4) Il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1. L'accesso al sistema OBD necessario per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione o la riparazione del veicolo deve essere illimitato e normalizzato. Tutti i codici di errore relativi alle emissioni devono essere conformi al punto 6.5.3.4 dell'appendice 1 al presente allegato.»

5) Il punto 3.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.2. Quando il costruttore può dimostrare all'autorità che non è possibile individuare una percentuale più elevata di accensioni irregolari o che tali accensioni irregolari non possono essere distinte da altri effetti (ad esempio, strada in cattive condizioni, variazioni nella trasmissione, situazione successiva all'accensione del motore, ecc.), il sistema di controllo può essere disattivato in presenza di tali condizioni.»

6) Il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2. Il sistema OBD deve indicare il guasto di un componente o di un sistema relativo alle emissioni, qualora detto guasto provochi un aumento delle emissioni superiore ai limiti indicati di seguito:

		Massa di riferimento (RW) (kg)	Massa dell'ossido di carbonio (CO) L_1 (g/km)		Massa degli idrocarburi totali (THC) L_2 (g/km)		Massa degli ossidi di azoto (NO_x) L_3 (g/km)		Massa del particolato [1] (PM) L_4 (g/km)
Categoria	Classe		Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Gasolio
M [2] [4]	—	totale	3,20	3,20	0,40	0,40	0,60	1,20	0,18
N_1 [3] [4]	I	RW ≤ 1305	3,20	3,20	0,40	0,40	0,60	1,20	0,18
	II	1305 < RW ≤ 1760	5,80	4,00	0,50	0,50	0,70	1,60	0,23
	III	1760 < RW	7,30	4,80	0,60	0,60	0,80	1,90	0,28

(1) Per i motori ad accensione spontanea

(2) Con l'eccezione dei veicoli la cui massa massima supera 2 500 kg.

(3) Compresi i veicoli di categoria M di cui alla nota 2.

(4) La proposta della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva indicherà i valori limite per il 2005/2006 per i veicoli M_1 e N_1.»

7) Il punto 3.3.3.1 è sostituito dal seguente:

«3.3.3.1. riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle sole emissioni di HC. I costruttori possono monitorare il catalizzatore frontale da solo o in combinazione con il più vicino (o i più vicini) catalizzatori a valle. Si considera che vi sia un malfunzionamento di ciascun catalizzatore o combinazione di catalizzatori soggetti a monitoraggio quando le emissioni superano i limiti di HC riportati nella tabella di cui al punto 3.3.2;»

8) Il punto 3.3.3.5 è sostituito dal seguente:

«3.3.3.5. Salvo quando monitorati diversamente, tutti gli altri componenti del gruppo propulsore connessi con il sistema di controllo delle emissioni e collegati a un computer, compresi tutti i sensori necessari per effettuare le funzioni di monitoraggio, devono essere controllati per verificare la continuità nel circuito;»

9) Il punto 3.3.4.5 è sostituito dal seguente:

«3.3.4.5 Salvo quando monitorati diversamente, tutti gli altri componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni collegati a un computer devono essere controllati per verificare la continuità nel circuito;»

10) Il punto 3.6.1 è sostituito dal seguente:

«3.6.1. In qualsiasi momento, mentre l'MI è attivato, il valore della distanza percorsa dal veicolo deve essere disponibile attraverso la porta seriale del connettore standardizzato per la trasmissione dati (²).

(²) Questa prescrizione è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai nuovi tipi di veicoli muniti di un dispositivo elettronico che trasmette i dati sul regime al controllore del motore. Essa si applica a tutti i nuovi tipi di veicoli immessi in circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.»

11) Il punto 3.7.1 è sostituito dal seguente:

«3.7.1. Se non si verificano più accensioni irregolari tali da poter causare un danno al catalizzatore (secondo le indicazioni del costruttore) o se il motore funziona dopo che sono state apportate modifiche al regime e al carico dello stesso, tali che il livello di accensioni irregolari non possa produrre danni al catalizzatore, l'MI può essere riportato nella precedente posizione di attivazione durante il primo ciclo di guida in cui è stata individuata l'accensione irregolare e può essere riportato nella posizione normale nei cicli successivi. Se l'MI è riportato nella precedente posizione di attivazione, i corrispondenti codici di errore e le condizioni della trama fissa precedentemente memorizzate possono essere cancellati.»

12) È aggiunto il punto 4 seguente:

«4. **Prescrizioni relative all'omologazione dei sistemi diagnostici di bordo.**

4.1. Il costruttore può chiedere all'autorità che un sistema OBD sia ammesso all'omologazione anche se il sistema presenta una o più anomalie che non consentono di soddisfare appieno le prescrizioni specifiche del presente allegato.

4.2. Nel valutare tale richiesta, l'autorità deve determinare se sia impossibile o irragionevole raggiungere la conformità con le prescrizioni del presente allegato.

L'autorità deve tenere conto dei dati forniti dal costruttore in relazione (ma non limitatamente) a fattori quali fattibilità tecnica, tempi e cicli di produzione, compresi l'introduzione o l'eliminazione di motori o progetti di veicoli, l'aggiornamento programmato dei computer, la misura in cui il sistema OBD che ne risulta sia in grado di rispettare le prescrizioni della presente direttiva e il fatto che il costruttore abbia fatto uno sforzo accettabile per realizzare la conformità con le prescrizioni della presente direttiva.

4.2.1. L'autorità non accetterà la richiesta di ammettere anomalie che includano la completa assenza della prescritta attività di monitoraggio.

4.2.2. L'autorità non accetterà la richiesta di ammettere anomalie che determinino un non rispetto dei valori limite OBD di cui al punto 3.3.2.

4.3 Per quanto riguarda l'ordine di identificazione delle anomalie, devono essere individuate per prime quelle relative ai punti 3.3.3.1, 3.3.3.2 e 3.3.3.3 del presente allegato per i motori ad accensione comandata e ai punti 3.3.4.1, 3.3.4.2 e 3.3.4.3 per i motori ad accensione spontanea.

4.4. Anteriormente o nel momento dell'omologazione non deve essere ammessa alcuna anomalia in relazione alle prescrizioni del punto 6.5 — con l'eccezione del punto 6.5.3.4 — dell'appendice 1 del presente allegato.

4.5. *Durata dell'anomalia*

4.5.1. Un'anomalia può protrarsi per due anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore ai due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore ai tre anni.

4.5.2. Il costruttore può richiedere che l'autorità che rilasciato l'omologazione ammetta un'anomalia con effetto retroattivo, se tale anomalia si è manifestata dopo che è stata rilasciata l'omologazione originaria. In questo caso, l'anomalia può protrarsi per due anni dopo la notifica dell'autorità di omologazione, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore ai due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore ai tre anni.

4.6. L'autorità deve notificare la sua decisione di ammettere un'anomalia a tutte le autorità degli altri Stati membri, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE, e successive modifiche.»

3) L'appendice 1 è così modificata:

a) Il terzo comma del punto 1 è sostituito dal seguente:

«Quando il veicolo è sottoposto a prova con i componenti o dispositivi difettosi montati, il sistema OBD è omologato se l'MI si è attivato. Il sistema OBD è inoltre omologato se l'MI si è attivato al di sotto dei valori limite OBD.»

b) Il punto 2.1, secondo trattino, è sostituito dal seguente:

— condizionamento del veicolo con malfunzionamento simulato secondo quanto prescritto ai punti 6.2.1 o 6.2.2.»

c) Il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo). Per questo tipo di guasto specifico non è necessario effettuare la prova di tipo I.»

d) Il punto 6.5.1.2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«I segnali devono essere forniti in unità standardizzate sulla base delle specifiche di cui al punto 6.5.3. I segnali effettivi devono essere chiaramente distinti dai segnali dei valori per difetto o dai segnali di efficienza ridotta ("limp home").»

e) È aggiunto il punto 6.5.1.5 seguente:

«6.5.1.5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2005 per tutti i nuovi tipi di veicoli immessi in circolazione, il numero di identificazione della calibratura del software deve essere disponibile attraverso la porta seriale del connettore standardizzato per la comunicazione dei dati. Il numero di identificazione della calibratura del software deve essere fornito in formato standard.»

f) I punti da 6.5.3.1 a 6.5.3.6 sono sostituiti dai seguenti:

«6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle seguenti norme con le restrizioni indicate:

ISO 9141 — 2 "Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi — Prescrizioni per lo scambio di informazioni digitali" (CARB);

ISO FDIS 11519 — 4 "Veicoli stradali — Comunicazione seriale di dati a bassa velocità — Parte 4: Interfaccia per la comunicazione dati della classe B (SAE J1850)". I messaggi relativi alle emissioni devono avvalersi del controllo di ridondanza ciclica (CRC) e dell'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra byte, né sommare i controlli (checksum).

ISO FDIS 14230 — Parte 4 "Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi Protocollo delle parole chiave 2000".

ISO WD 15765-4 Veicoli stradali — Sistemi diagnostici — Diagnostica su CAN — Parte 4: Prescrizioni per sistemi relativi alle emissioni.

6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti diagnostici necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere conformi (o avere prestazioni superiori) alle specifiche di cui alla norma ISO DIS 15031-4 — del giugno 1998 (SAE J1978 — del febbraio 1998).

6.5.3.3. I dati diagnostici di base (come precisato al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità di cui alla norma ISO DIS 15031-5 — dell'ottobre 1998 (SAE J1979 — del settembre 1997) e devono essere accessibili utilizzando uno strumento diagnostico di cui alla norma ISO DIS 15031-4 — del giugno 1998 (SAE J1978 — del febbraio 1998).

6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi di un codice di guasto appropriato coerente con il punto 6.3 della norma ISO DIS 15031-6 — dell'ottobre 1998 (SAE J 2012 del luglio 1996) relativa a "Codici diagnostici di guasto del sistema di controllo del gruppo propulsore" (Codici di guasto P0). Se non è possibile individuare il guasto, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6 — dell'ottobre 1998 (SAE J 2012 del luglio 1996) (Codici di guasto P1). I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando un'apparecchiatura diagnostica standardizzata conformemente alle prescrizioni del punto 6.5.3.2.

Non si applica la nota di cui al punto 6.3 della norma ISO 15031-6 (SAE J 2012 del luglio 1996) che precede immediatamente l'elenco dei codici di guasto ivi riportato.

6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo diagnostico deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 — del dicembre 1998 (SAE J1962 — del febbraio 1998). La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare danni accidentali nelle normali condizioni d'uso.

6.5.3.6. Il costruttore è tenuto altresì a rendere accessibili, eventualmente a titolo oneroso, le informazioni tecniche necessarie, a meno che tali informazioni siano oggetto di un diritto di proprietà intellettuale o costituiscano un know-how segreto, sostanziale, opportunamente identificato; in tale caso le informazioni tecniche necessarie non devono essere negate in maniera abusiva.

Hanno titolo a ottenere tali informazioni tutte le persone che operano nel servizio commerciale o di assistenza, nel servizio di assistenza sulla strada, nei servizi di ispezione o prova dei veicoli o nella produzione e vendita di pezzi di ricambio o componenti per l'aggiornamento retroattivo (retrofit), di strumenti diagnostici e apparecchiature di prova.»

00A4937

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 aprile 2000.

Trasferimento del debito per complessive L. 160.000.000 dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale è stata soppressa, tra gli altri, la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della suddetta Cassa mutua sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentato dal seguente debito di L. 160.000.000 nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per capitale di copertura riferito a diciotto dipendenti della suddetta Cassa mutua in liquidazione che hanno optato per il mantenimento del trattamento integrativo di previdenza;

Considerato che la definizione del suddetto debito risulta a tutt'oggi difficoltosa in quanto non è stato possibile acquisire la documentazione necessaria né le relative richieste da parte dell'ente previdenziale interessato per l'individuazione delle rispettive posizioni;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito per complessive L. 160.000.000 dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse per complessive L. 160.000.000 nei confronti dell'I.N.P.S. è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A4946

DECRETO 19 aprile 2000.

Trasferimento dei debiti per complessive L. 3.800.283.648 dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1933, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.);

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979 con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dalle seguenti partite debitorie in contestazione:

1) L. 3.000.000.000 nei confronti dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica I.N.P.D.A.P. (gestione ex I.N.A.D.E.L. e gestione E.N.P.A.S.) ed altri enti previdenziali a titolo di indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti O.N.P.I. e a titolo di capitali di copertura per assicurare il trattamento previsto del Fondo integrativo di previdenza (F.I.P.) spettante agli stessi;

2) L. 785.937.413 nei confronti della regione Sicilia per gli importi-anticipati dalla regione stessa per riliquidazione straordinario 1976 e indennità di anzianità liquidate al personale O.N.P.I. nel frattempo cessato dal servizio;

3) L. 14.346.235 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per gli importi anticipati dalla regione stessa per riliquidazione straordinario 1976 e indennità di anzianità liquidate al personale O.N.P.I. nel frattempo cessato dal servizio;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i debiti per complessive L 3.800.283.648 dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I debiti, di cui alle premesse (L. 3.000.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. ed altri enti previdenziali; L. 785.937.413 nei confronti della regione Sicilia; L. 14.346.235 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia), per complessive L. 3.800.283.648, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A4945

DECRETO 19 aprile 2000.

Trasferimento del debito per complessive L. 10.000.000.000 dalla gestione fuori bilancio «Agevolazioni di sovrapprezzo termico alle imprese elettrosiderurgiche» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 recante la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 26 della sopra citata legge n. 559/1993 con il quale è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito della Cassa conguaglio per il settore elettrico e denominata «Agevolazioni di sovrapprezzo termico alle imprese elettrosiderurgiche»;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentato dal seguente debito in contestazione di L. 10.000.000.000 connesso al ricorso al TAR del Lazio proposto dalla società Deltasider S.p.a. nei confronti della suddetta gestione fuori bilancio in liquidazione;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della gestione fuori bilancio sopraindicata, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito per complessive L. 10.000.000.000 dalla gestione fuori bilancio «Agevolazioni di sovrapprezzo termico

alle imprese elettrosiderurgiche» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse per complessive L. 10.000.000.000 connesso al ricorso al TAR del Lazio proposto dalla società Deltasider S.p.a. è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, della gestione fuori bilancio «Agevolazioni di sovrapprezzo termico alle imprese elettrosiderurgiche» all'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A4947

DECRETO 19 aprile 2000.

Trasferimento dei crediti per complessive L. 1.742.635.731 dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.);

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979 con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) L. 1.558.444.871 nei confronti della regione Sicilia per competenze pagate al personale O.N.P.I. dall'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi ed oneri riflessi;

2) L. 184.190.860 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per competenze pagate al personale O.N.P.I. dall'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi ed oneri riflessi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 1.742.635.731 dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (L. 1.558.444.871 nei confronti della regione Sicilia; L. 184.190.860 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia), per complessive L. 1.742.635.731 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato O.N.P.I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A4948

DECRETO 4 maggio 2000.

Decreto di avocazione all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al Commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995 che ha fissato al 30 giugno 1996 il termine per la redazione del rendiconto della liquidazione;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, col quale è stato prorogato al 31 dicembre 1998 il suddetto termine del 30 giugno 1996;

Visto l'art. 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto la possibilità di prorogare il termine suddetto con cadenza trimestrale, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente del 4 marzo 1999, del 15 aprile 1999, del 19 luglio 1999 e del 14 ottobre 1999, coi quali il termine per la presentazione da parte del Commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) del rendiconto della liquidazione unificata è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/56 il quale dispone che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a sé ed affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le operazioni di liquidazione degli enti sopra indicati che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Ritenuto pertanto di avocare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate);

Decreta:

A far data dal 1° maggio 2000 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2000

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

00A4949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 4 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto di ateneo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e, in particolare, l'art. 129;

Vista la delibera adottata dal S.A.I. in data 29 ottobre 1999;

Ritenuto di dover emanare le modifiche di statuto mancanti di rilievi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto di ateneo di cui al decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996. Dopo l'art. 106 vengono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 106-*bis.* — 1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dei corsi e delle attività didattiche di sostegno e per quelle integrative, secondo un calendario reso pubblico mediante l'affissione all'albo. Devono inoltre garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico.

2. Nell'attribuzione dei compiti didattici ai professori ed ai ricercatori il consiglio di facoltà assicura che gli

stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei corsi previsti dallo Statuto.

3. Nell'ambito della programmazione annuale definita da S.A. e C.d.A. per soddisfare particolari esigenze in relazione anche ad una maggiore offerta didattica e/o formativa, i consigli di facoltà possono proporre di attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, lo svolgimento di uno o più cicli didattici e formativi, con retribuzione a carico delle risorse dell'università e/o di eventuali enti finanziatori oltre i limiti del debito orario previsto dalle rispettive norme ed entro un massimo di ore non superiore al 50% dello stesso.

Art. 106-*ter.* — 1. I consigli di facoltà, anche su proposta del consiglio di corso di laurea, di diploma universitario e scuola di specializzazione, possono proporre al senato accademico che, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, siano attivati, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, i seguenti servizi didattici integrativi:

a) corsi di orientamento alla scelta del corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

b) corsi di orientamento all'inserimento nella professione.

2. Possono, altresì, anche su iniziativa dei Consigli di corso di laurea, di diploma universitario e di scuola di specializzazione, proporre al senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, l'istituzione di:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;

d) corsi di aggiornamento permanente;

e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.

3. La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata.

4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività formative, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori ed esperti esterni ad esse.

5. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.

6. Il piano finanziario sarà deliberato dagli organi collegiali delle strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico e/o amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

7. Le attività didattiche di cui sopra non rientrano tra i compiti didattici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.».

Il presente provvedimento verrà acquisito agli atti della raccolta ufficiale di ateneo.

Teramo, 4 aprile 2000

Il rettore: RUSSI

00A4908

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 43 dello statuto di autonomia dell'università emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997, che istituisce il Nucleo di valutazione interna dell'ateneo;

Visto l'art. 58 dello statuto stesso, che prevede le modalità per la modifica delle norme statutarie;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge n. 370/1999;

Vista la nota M.U.R.S.T. del 22 dicembre 1999, prot.1838;

Ritenuto indispensabile procedere alla modifica dell'art. 43 commi 1, 2 e 3 del citato Statuto, per adeguarlo al dettato di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370. art. 1, comma 2;

Vista la delibera del senato accademico, seduta del 21 ottobre 1998, con la quale è stato nominato il Nucleo di valutazione di ateneo per il triennio accademico 1998/2001;

Viste le delibere del senato accademico del 4 aprile 2000, e del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2000, con le quali è stata approvata la modifica all'art. 43 dello statuto di autonomia dell'università di Messina;

Decreta:

L'art. 43 commi 1, 2 e 3 dello Statuto di autonomia dell'ateneo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997, è così modificato:

Art. 43.

1. È istituito il «Nucleo di valutazione di ateneo» composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione nonché a indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impiegate nell'Università, e in particolare la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal senato accademico a

maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere nominati, anche consecutivamente, per due sole volte.

2. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette una apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tenologica ed al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3. È costituito un apposito ufficio a disposizione del Nucleo di valutazione di ateneo. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Nucleo può servirsi, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'università, di altri esperti con incarichi determinati.

Messina, 26 aprile 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A4909

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute,

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 1996, n 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 10207 del 27 febbraio 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 6 ottobre 1999 e 21 dicenbre 1999;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;

Vista la nota rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio 2000, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica le modifiche di Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale in data 13 marzo 2000, prot. 357 Uff. I DAUS che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere alla emanazione e pubblicazione delle modifiche allo statuto di autonomia dell'università proposte;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta essere modificato come di seguito riportato:

Titolo IV - le strutture e loro organi - Capo III - Gli Istituti.

Art. 26 - Il direttore dell'istituto - Punto 2.

Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra università, titolare di supplenza o affidamento nell'ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera università di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati.

Titolo IV - Le strutture e loro organi - Capo IV - I centri di servizio.

Art. 28 - I centri di servizio: generalità - Punto 5.

Il presidente e il comitato tecnico-scientifico durano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente per non più di due mandati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 aprile 2000

p. *Il rettore:* PUGLISI

00A4910

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto rettorale n. 65 del 24 marzo 1998 con il quale è stato modificato l'art. 71 dello statuto citato;

Ritenuto necessario procedere ad ulteriori modifiche, nonché integrazioni al predetto statuto;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 68 dello statuto, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 28 ottobre 1999 e 11 novembre 1999, concernenti le modifiche ed integrazioni statutarie;

Vista altresì, la deliberazione adottata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta in data 7 dicembre 1999, ai sensi del già citato art. 68 dello statuto, con la quale è stato modificato ed approvato lo statuto di questo Politecnico;

Vista la nota del 31 dicembre 1999, prot. n. 17783 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo dello statuto approvato nella sopra citata seduta congiunta, per il previsto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del 15 marzo 2000, prot. n. 149, con la quale il dirigente generale del Dipartimento per l'autonomia universitaria e studenti del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, nel comunicare che non vi sono state osservazioni da formulare ha autorizzato questo Politecnico a provvedere ai successivi adempimenti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n 168, è emanato l'allegato statuto di questo Politecnico, modificato ed approvato così come in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 29 marzo 2000

Il rettore: CASTORANI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo strumento per organizzare e svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo ad espressione della propria autonomia.

3. Il Politecnico, in cui si riconoscono tre componenti fondamentali, studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo, opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.

4. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e sviluppa l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

5. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.

6. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attività al loro rispetto; inoltre, garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela attiva dell'ambiente naturale.

7. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità in conformità ai principi legislativi vigenti.

8. Il Politecnico incentiva, per l'espletamento delle proprie attività, la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti nonché la collaborazione del personale tecnico - amministrativo.

9. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale costituito dagli strumenti scientifici impiegati e dai vari prodotti e documenti connessi con le ricerche sviluppate nel proprio ambito; ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di una collezione museale, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.

10. Il Politecnico cura la diffusione, mediante pubblicazione a stampa o con mezzi informatici, dei più importanti risultati delle ricerche sviluppate nel proprio ambito.

Art. 2.

Personalità giuridica

1. Il Politecnico ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.

2. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, può stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Può erogare borse di studio a favore di giovani laureati.

Art. 3.

Libertà di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce libertà di ricerca ai singoli docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche.

2. Il Politecnico garantisce l'autonomia delle strutture didattiche e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, nel rispetto delle finalità didattiche individuate dal senato accademico. Il coordinamento, l'organizzazione e la programmazione didattica vengono attuati dalle strutture didattiche secondo il regolamento didattico.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società.

2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari.

3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche ed una completa formazione culturale.

4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità didattiche.

5. Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono definite dal regolamento degli studenti.

Art. 5.

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Politecnico persegue i fini determinati dal proprio ordinamento secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

2. La diffusione delle informazioni relative agli atti amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

3. È sancita la responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarità degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.

4. Le strutture didattiche e scientifiche inviano al rettore, annualmente, apposita relazione. La relazione delle strutture didattiche contiene quanto previsto all'art. 24, comma 1 lettere *d)* ed *e).* La relazione delle strutture scientifiche contiene quanto previsto all'art. 34, comma 5, lett. *c).*

5. Il senato accademico, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, con cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.

6. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo triennale, delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e delle risultanze della Conferenza di ateneo di cui al comma 2 dell'art. 16, approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il programma annuale della didattica e della ricerca e sente il Consiglio degli studenti, per la parte riguardante la didattica.

7. Il controllo di gestione si basa su criteri di valutazione dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza della attività svolta.

8. I risultati del controllo di gestione debbono costituire elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 6.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Politecnico comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di Enti pubblici e di privati ed entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali.

3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. Il Politecnico può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.

Art. 7.

Soggetti

1. Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico.

2. I docenti sono i professori e i ricercatori del Politecnico che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo è costituito dai dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

4. Sono studenti del Politecnico coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attività di formazione del Politecnico.

5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di ricerca anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con il Politecnico, fanno capo senza afferirvi alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il responsabile della ricerca. I professori a contratto ed i supplenti, non in organico presso il Politecnico, fanno capo, comunque, senza afferirvi ad un Dipartimento individuato dal Consiglio di facoltà, su eventuale proposta dell'interessato. I collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica fanno capo senza afferirvi alla struttura di appartenenza del titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo di rapporto con il Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. I soggetti previsti nel presente comma non godono dell'elettorato attivo e passivo e la loro partecipazione alle attività del Politecnico è disciplinata dal regolamento interno delle strutture interessate.

6. I soggetti che prestano attività tecnica, amministrativa o di ricerca presso il Politecnico a tempo determinato, non godono dell'elettorato attivo e passivo, se il loro rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre anni. I suddetti soggetti, che abbiano rapporto di lavoro esclusivo non inferiore a tre anni, godono dell'elettorato attivo. La partecipazione alle attività del Politecnico del personale che svolge attività di ricerca è disciplinato dai regolamenti interni delle strutture interessate.

Art. 8.

Doveri e responsabilità

1. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti del Politecnico si impegnano alla:

a) osservanza del presente statuto e dei regolamenti;

b) cooperazione nelle attività scientifiche e didattiche;

c) utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi forniti dal Politecnico.

2. I docenti ed il personale tecnico-amministrativo hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo statuto o istituiti dalle strutture scientifiche e didattiche del Politecnico.

Art. 9.

Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative promosse dai soggetti direttamente interessati.

2. Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attività culturali, sport e tempo libero.

3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e le relative attività si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 10.

S t a t u t o

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti sull'ordinamento universitario.

Art. 11.

Regolamenti di ateneo

1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli organi competenti su proposta del rettore o degli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.

2. I regolamenti di ateneo, dopo la fase di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con decreto rettorale.

3. I regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione in base alle specifiche competenze.

4. Il Politecnico opera secondo i seguenti regolamenti di ateneo:

a) regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;

b) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) regolamento didattico;

Il Politecnico opera, altresì, secondo i seguenti regolamenti interni:

d) regolamento generale;

e) regolamento degli studenti;

f) regolamento per il tutorato;

g) regolamento generale delle strutture;

h) ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie;

5. I regolamenti di cui alle lettere *a), b), d)* sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, per i regolamenti di cui alla lettera *a)* e *d),* sentiti anche le Facoltà e i Dipartimenti.

6. I regolamenti di cui alle lettere *c), e), f), g)* sono approvati a maggioranza assoluta dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, per il regolamento di cui alla lett. *c),* anche le Facoltà; per i regolamenti di cui alle lettere *e)* e *f),* anche le Facoltà e il Consiglio degli studenti e, per il regolamento di cui alla lettera *g),* anche le Facoltà e i Dipartimenti.

7. I regolamenti di cui alla lettera *h)* sono approvati dagli organi di competenza.

Art. 12

Autonomia regolamentare

1. Il regolamento generale contiene le norme organizzative, gestionali e concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri per la partecipazione a consorzi e società consortili nonché i criteri generali per la stipula di contratti e convenzioni relativi ad attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico; le relative norme regolamentari sono previste dal regolamento di amministrazione finanza e contabilità. Esso stabilisce anche le norme elettorali, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, ed i criteri per le designazioni e le nomine in organi interni ed esterni al Politecnico.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità fissa le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità secondo il disposto dell'art. 7 commi, 7, 8, 9 e art. 16, comma 4. lettera *c)* della legge n. 168/1989; esso tra l'altro definisce le norme regolamentari nonché i limiti di competenza in merito all'approvazione e stipula di contratti e convenzioni tra i diversi organi e strutture del Politecnico.

3. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità operative relative a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il regolamento didattico contiene l'elenco delle Facoltà e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, attivati presso il Politecnico e indica le strutture didattiche a ciò preposte. Esso contiene, altresì, le norme per l'istituzione di nuove attività di formazione e di eventuali ulteriori strutture didattiche.

5. Il regolamento degli studenti contiene le norme organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti al Politecnico. Esso stabilisce le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali interni ed esterni laddove previsti, la durata delle cariche nonché le modalità per la collaborazione a tempo parziale e per lo svolgimento delle attività culturali, sportive e del tempo libero anche se autogestite dagli studenti. Lo stesso regolamento definisce le norme per l'attuazione del diritto allo studio.

6. Il regolamento per il tutorato disciplina l'organizzazione del servizio di tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti per tutto il corso degli studi.

7. Il regolamento generale delle Strutture definisce l'articolazione e disciplina l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle strutture in relazione alle esigenze del Politecnico nonché i principi generali ai quali devono ispirarsi i regolamenti interni. Esso contiene anche l'elenco dei Dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento.

Titolo II

ATTIVITÀ

Art. 13.

Attività universitaria

1. L'attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio.

In particolare:

a) il Politecnico organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3, comma 2;

b) in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, il Politecnico rilascia i titoli di studio previsti per legge;

c) il Politecnico istituisce ed organizza servizi didattici integrativi come l'orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione destinate a soggetti interni alla propria comunità; inoltre:

istituisce corsi di perfezionamento *post lauream* secondo le norme fissate nel regolamento didattico e per i quali vengono rilasciati appositi attestati;

promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni;

svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

istituisce corsi di aggiornamento professionale;

attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;

d) il Politecnico può avvalersi di esperti anche estranei al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle attività didattiche e scientifiche;

e) il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalità, svolge l'attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell'art. 3, comma 1;

f) l'attività di servizio è rivolta ad istituzioni pubbliche e private, ad imprese e ad altre forze produttive in quanto:

strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica nonché occasione di arricchimento delle conoscenze;

attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio;

attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;

attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualità ed alla bellezza del territorio.

g) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio edilizio e ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di progettualità permanente.

2. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

3. L'attivazione dei corsi di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi deve essere prevista nel programma annuale della didattica e della ricerca adottato dal Senato accademico, secondo le linee indicate dal piano di sviluppo triennale.

Titolo III

ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

Art. 14.

Organizzazione degli organi centrali del Politecnico

1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.

2. Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art. 15 comma 1, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 15.

Tipologia degli organi centrali

1. Sono organi centrali di governo del Politecnico: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.

2. Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il Collegio dei direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli studenti. Essi hanno titolo ad esprimersi su temi di carattere generale e su temi di specifica competenza dei singoli organi.

3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.

Art. 16.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.

In particolare spetta al rettore:

a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e adottare i provvedimenti di attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza;

b) emanare lo statuto e i regolamenti;

c) garantire la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge;

e) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;

f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca e del Direttore amministrativo;

g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge;

h) adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il provvedimento;

i) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con le Istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale ed internazionale;

l) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

m) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario agli organi centrali di governo competenti;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Ogni anno il rettore riferisce, tenendo conto anche delle relazioni delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5 comma 4, sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico, in una Conferenza di ateneo.

3. Il rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia il 1° ottobre.

4. Il rettore può fruire di un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

5. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti componenti dei consigli di facoltà;

b) a tutti i componenti del Consiglio degli studenti;

c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo.

6. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta maggiori voti; a parità di voti, colui che ha maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente.

7. Il rettore nomina due prorettori scelti tra i professori di ruolo. Al prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le funzioni di vicario, con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. All'altro prorettore, scelto tra i professori di ruolo di seconda fascia, sarà attribuita dal rettore, una delega per particolari uffici nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il prorettore vicario può fruire di un'indennità di carica la cui misura è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8. Il rettore può delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al Consiglio di amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.

Art. 17.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonché di coordinamento e controllo delle attività del Politecnico.

In particolare il senato accademico:

a) approva con cadenza triennale, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, il piano di sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al suo insediamento; inoltre, sentito il Consiglio di amministrazione, e, per la parte riguardante la didattica, il Consiglio degli studenti, approva il programma annuale della didattica e della ricerca;

b) approva il passaggio da una facoltà ad un'altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facoltà interessate, nonché con il consenso dei titolari dei posti;

c) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 549/1995 e succ. mod. e int. in base alla programmazione didattica delle Facoltà e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di amministrazione;

d) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

e) delibera i regolamenti:

didattico;

degli studenti;

per il tutorato;

generale delle strutture;

f) esprime pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonché sul regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;

g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle Strutture;

h) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di amministrazione;

i) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi sentiti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti nonché le Facoltà ed i Dipartimenti interessati;

l) delibera la distribuzione del personale docente;

m) propone al Consiglio di amministrazione l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

n) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione, alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;

o) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti;

p) delibera sulle proposte del Consiglio degli studenti;

q) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;

r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

s) delibera annualmente, sentito il Consiglio degli studenti, in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;

t) formula i criteri e le modalità di verifica delle attività del personale docente;

u) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del conto consuntivo;

v) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonché al potenziamento delle attività didattiche e formative;

z) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero;

a1) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attività didattica e di ricerca;

a2) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;

a3) al fine della erogazione ai docenti dei compensi incentivanti l'impegno didattico, provvede a verificare l'impegno didattico dei singoli docenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370/1998 all'art. 4, comma 2) ed, inoltre, a monitorare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero, verificandone il rispetto.

2. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute in apposito regolamento.

3. Sono membri di diritto:

a) il rettore;

b) i presidi di facoltà;

c) il prorettore vicario;

d) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

Sono membri elettivi:

e) due studenti eletti dal Consiglio degli studenti in seno allo stesso;

f) un rappresentante per facoltà da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati;

g) due unità di personale tecnico-amministrativo di cui una eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi.

I rappresentanti degli Studenti non hanno diritto di voto sui punti *b), l), m) o);* i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non hanno diritto di voto sui punti *b), l), n), o).*

4. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre anni. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno metà dei Presidi di Facoltà o di almeno metà dei membri elettivi.

6. I membri elettivi del senato accademico possono fruire di una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione programma e controlla le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico.

Il Consiglio di amministrazione rende altresì esecutivi, nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale;

b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico;

c) delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;

d) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approva il conto consuntivo;

e) delibera i regolamenti:

Generale;

per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

f) esprime parere sui regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 11;

g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;

h) delibera i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il Consiglio degli studenti;

i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

l) controlla la consistenza e la funzionalità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;

n) delibera le modifiche dello statuto in seduta congiunta con il senato accademico;

o) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attività didattica e scientifica.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da membri di diritto e membri elettivi.

Sono membri di diritto:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il Direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

Sono membri designati:

c) il prorettore vicario, con voto consultivo;

d) il prorettore scelto tra i professori associati;

e) un esperto in materie giuridiche e/o economiche, designato dal rettore, con voto consultivo;

f) un professore di ruolo designato dal rettore;

g) un rappresentante, con voto consultivo, degli enti che concorrono al finanziamento del Politecnico;

Sono membri elettivi:

h) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti;

i) due rappresentanti eletti dagli studenti;

l) un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia l'insediamento del collegio.

5. Le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.

6. I membri elettivi e quelli designati del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica determinata dallo stesso Consiglio.

Art. 19.

Il Collegio dei direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento è costituito da tutti i direttori di Dipartimento. Esso è organo consultivo del senato accademico e del Consiglio di amministrazione per gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti.

2. Esso è presieduto dal rettore ed elegge nel suo seno un vice presidente che lo convoca.

Art. 20.

Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico. Inoltre il Consiglio degli studenti decide, nell'ambito delle regole generali di cui al comma 2 lett. *c),* i programmi, l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse.

2. In particolare il Consiglio degli studenti è chiamato a:

a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun insegnamento e dei Corsi di studio nel loro complesso e a formulare al senato accademico proposte in materia di regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e degli altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio, nonché di bilancio di previsione;

b) esprimere parere sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11;

c) proporre le regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;

e) esprime parere sul piano triennale di sviluppo, nonché sul programma annuale della didattica e della ricerca, per la parte riguardante la didattica;

f) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

g) esprime parere sui provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti.

3. Il regolamento generale fissa le modalità per fornire al Consiglio degli studenti le risorse ed i supporti anche logistici necessari al suo funzionamento.

4. Il Consiglio degli studenti è composto da membri di diritto e da membri elettivi.

Sono membri di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'E.DI.S.U. nonché ai consigli di facoltà.

Sono membri elettivi: un rappresentante per ciascun corso di diploma; i rappresentanti di ciascun corso di laurea in ragione di 1 per corsi di laurea con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per i corsi di laurea con un numero di iscritti superiore a 1.000.

5. Il Consiglio degli studenti viene rinnovato ogni due anni. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

6. Le norme di funzionamento del Consiglio degli studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio, sentito il senato accademico.

Titolo IV

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO

Capo I

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 21.

Articolazione

Nel Politecnico l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle Facoltà e loro articolazioni, nei Dottorati di Ricerca e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 22.

La Facoltà

1. La Facoltà ha come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche.

Ad essa fanno capo i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione.

2. Sono organi della Facoltà: il preside, il Consiglio di facoltà, i consigli di corso di studio, i consigli di scuola di specializzazione.

3. Il Consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di una giunta di facoltà, secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.

Art. 23.

Il preside

1. Il preside rappresenta la Facoltà, è responsabile dell'attività didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Facoltà.

Il preside è membro di diritto del senato accademico.

Spetta al preside:

a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà e la giunta di facoltà, curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutività alle rispettive deliberazioni;

b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;

c) vigilare sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà;

d) redigere il calendario annuale delle attività didattiche;

e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica;

f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla Facoltà, dura in carica tre anni accademici. Il mandato del preside inizia il 1° ottobre.

3. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

4. L'elettorato attivo spetta al Consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia.

5. Il preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

6. Il preside può fruire di un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà:

a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà rendendo possibile una efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;

b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico, sentiti i consigli di Corso di studio interessati;

c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'ateneo;

d) procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti, nonché all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati. Inoltre individua i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 17 comma 1 lett. *a3).* Delle suddette attività riferisce nella relazione di cui all'art. 5 comma 4;

e) approva la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 comma 4;

f) procede alla definizione dei criteri generali per il Manifesto annuale degli Studi per la parte di propria competenza, verificandone il rispetto da parte dei consigli di corso di studio;

g) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da particolari e specifiche esigenze didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento, acquisito il parere del Corso di studio interessato;

h) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'ateneo, tenendo conto delle necessità prospettate dai consigli dei Dipartimenti e di Corso di studio. Con gli stessi criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal senato accademico alla Facoltà;

i) delibera in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di studio;

l) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attività didattiche, specificatamente assegnati alla Facoltà;

m) esprime parere sui regolamenti dei consigli di corso di studio;

n) esprime parere sui regolamenti di ateneo secondo quanto previsto dall'art. 11;

o) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;

p) esprime parere in merito alla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti;

q) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

r) approva le norme per il funzionamento del Consiglio di facoltà, contenute in apposito regolamento;

s) esprime parere sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i Corsi di studio interessati.

2. Il Consiglio di facoltà è composto da:

a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla facoltà;

b) i ricercatori confermati con almeno sei anni di anzianità; qualora il numero degli stessi, superi il 50 % di quello dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio è limitata alla predetta percentuale sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianità anagrafica;

c) due ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato i sei anni di anzianità, in rappresentanza degli stessi. Per tali rappresentanze l'elettorato attivo è esteso a tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di facoltà ad altro titolo;

d) una rappresentanza di studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Tutti i rappresentanti di cui s'è detto durano in carica tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.

3. Alle sedute del Consiglio di facoltà partecipa, di norma, il Direttore amministrativo o un suo delegato.

4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

5. Tutte le delibere del Consiglio di facoltà vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 25.

La giunta di facoltà

1. La giunta di Facoltà viene costituita su delibera del Consiglio di facoltà ove questo ne ravvisi l'opportunità al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.

2. La giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di facoltà e ne predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su specifica ed espressa delega del Consiglio di facoltà, in particolare in merito:

a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati;

b) all'attribuzione dei contratti a supporto della didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i consigli di corso di studio interessati;

c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di facoltà;

d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i consigli di corso di studio interessati;

e) alla verifica che il Manifesto degli studi, deliberato dai singoli consigli di corso di studio, risponda ai criteri definiti preventivamente dal Consiglio di facoltà.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento di facoltà, assicurando la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

4. I componenti della giunta durano in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.

Art. 26.

Osservatorio della didattica

1. Presso ciascuna Facoltà è istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal preside o da un suo delegato e composto per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti di studenti nei consigli di corso di studio. L'Osservatorio esprime parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997 e succ. modif. ed integrazioni.

2. L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di facoltà.

3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di facoltà e dovrà essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale. La relazione viene, altresì, trasmessa al nucleo di valutazione di ateneo.

4. La composizione, la durata, le procedure per l'elezione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di ciascuna facoltà.

Art. 27.

I Consigli di corso di studio

1. Per ciascuno dei Corsi di studio, quando ne siano istituiti più di uno e salvo il disposto del comma 2, è istituito il relativo Consiglio con il compito di organizzare e coordinare le attività didattiche necessarie a conseguire il titolo di studio accademico. L'elenco dei Corsi di studio attivati è contenuto nel regolamento didattico di ateneo.

2. Due o più consigli di corso di studio possono confluire in un unico organismo, sulla base di rispettive decisioni.

3. I consigli di corso di studio hanno le funzioni previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980 e dalla L. 341/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e da quant'altro precisato nel presente statuto.

In particolare, ad essi spetta:

a) deliberare annualmente il manifesto degli studi sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di facoltà;

b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per ogni anno accademico;

c) deliberare e gestire le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;

d) convalidare l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;

e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari;

f) organizzare l'attività di tutorato degli studenti;

g) esprimere pareri per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

h) formulare proposte per la eventuale modifica del regolamento didattico di ateneo;

i) formulare per il Consiglio di facoltà proposte e pareri in merito a:

destinazione dei posti in organico di docenti;

richiesta di nuovi posti in organico;

chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti del corso;

l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti a supporto della didattica;

m) esprimere proposte per il piano triennale di sviluppo dell'ateneo;

n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;

o) presentare al Consiglio di facoltà proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove modalità didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici.

4. Fanno parte di ciascun Consiglio:

a) tutti i docenti a qualsiasi titolo;

b) una rappresentanza degli studenti costituita da un numero pari a 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. Gli argomenti di cui alle lettere *g), i), n)* del precedente comma 3 per i consigli di diploma vengono demandati al Consiglio di facoltà fino alla definizione di un organico proprio del Corso di diploma. Ove il Consiglio di diploma sia confluito insieme con un Consiglio di Corso di laurea in un unico Consiglio, detti argomenti sono demandati al Consiglio unificato.

6. Ciascun Consiglio è presieduto da un presidente, eletto tra i professori di ruolo del Politecnico. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale. L'elettorato attivo del presidente spetta a tutti i membri del Consiglio che ne abbiano diritto. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, dà esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.

7. Le norme di funzionamento e la durata dei consigli di corso di studio sono contenute nel regolamento della facoltà di appartenenza. Il regolamento di facoltà può prevedere che i consigli di corso di studio adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal senato accademico su parere conforme della facoltà.

8. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti, restano demandate al Consiglio di corso di studio tutte le altre attribuzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 28.

Dottorato di ricerca

1. Il politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento.

2. I compiti assegnati al dottorato di ricerca sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle disposizioni in materia emanate dal M.U.R.S.T..

Art. 29.

Scuole di specializzazione.

1. Le scuole di specializzazione vengono istituite su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo del politecnico, su delibera del senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.

2. Sono organi della scuola: il direttore, con la responsabilità del funzionamento della scuola ed il Consiglio della scuola, che risulta composto da tutti i titolari di insegnamento, da un rappresentante dei professori a contratto e da un rappresentante degli specializzandi, per ciascun anno di corso.

3. Il direttore della scuola è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e dura in carica tre anni accademici.

4. Ai titolari di insegnamento impegnati al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente può essere corrisposto un compenso orario secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto restano demandate alla scuola di specializzazione ed ai suoi organi interni tutte le attribuzioni previste dalle leggi n. 162/1982 e n. 341/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Capo II

STRUTTURE DI RICERCA

Art. 30.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca del politecnico è svolta nei dipartimenti e nei centri interdipartimentali di ricerca, anche interuniversitari.

Art. 31.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a più facoltà.

2. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di dipartimento.

3. Il dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di propria competenza secondo le indicazioni dei consigli di facoltà e di altre strutture didattiche, ove costituite.

4. Il dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle proprie attività.

5. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il Consiglio di dipartimento, la giunta di Dipartimento.

6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con libertà di opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico su parere conforme del Consiglio di dipartimento ad eccezione della prima.

7. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico ed amministrativo dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della pianta organica del Politecnico.

Art. 32.

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di spesa con autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa, di risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo, di spazi ed attrezzature.

2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, può stipulare contratti con le amministrazioni statali, con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalità definite nel regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

4. A ciascun Dipartimento è assegnato un segretario amministrativo che coordina l'attività amministrativo-contabile. Egli è, in solido con il direttore del Dipartimento, responsabile dei conseguenti atti.

Art. 33.

Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo. Il direttore resta in carica tre anni accademici ed il suo mandato inizia il 1° ottobre. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento generale.

2. Il direttore può fruire di un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione.

Spetta comunque, al direttore:

a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) dottare, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;

c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici;

d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalità;

e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico--amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;

g) disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;

h) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;

l) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attività di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Spetta inoltre al direttore, coadiuvato dalla giunta:

a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;

b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;

c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo;

d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.

5. Il direttore designa il suo vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di dipartimento.

Art. 34.

Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.

Fanno inoltre parte del Consiglio:

a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico - amministrativo del dipartimento superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante ogni cinque unità oltre le prime dieci;

b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

2. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal regolamento generale.

3. Nel regolamento di Dipartimento può essere prevista la partecipazione alla discussione dei consigli di Dipartimento di esterni in grado di offrire un contributo agli argomenti all'ordine del giorno.

4. I professori fuori ruolo e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

5. Il Consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di dipartimento:

a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;

b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

c) approva il programma annuale della didattica e della ricerca del Dipartimento e le richieste e le iniziative ad esso connesse, nonché la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 comma 4;

d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;

f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;

g) approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la possibilità di attuazione;

h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;

i) assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;

l) esprime pareri e formula proposte ai consigli di facoltà, con cui il Dipartimento è correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;

m) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute nel regolamento Didattico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

n) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;

o) esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11;

p) presenta al senato accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;

r) delibera in ordine al regolamento di funzionamento del Dipartimento.

Art. 35.

Segretario amministrativo del Dipartimento

Il segretario amministrativo predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre:

a) collabora con il direttore del Dipartimento alle attività volte al miglior funzionamento della struttura;

b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;

c) coordina, d'intesa con il direttore del Dipartimento, le attività amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilità dei conseguenti atti.

Art. 36.

La giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:

a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di dipartimento;

b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di dipartimento;

c) per la gestione complessiva del Dipartimento.

2. La giunta è composta dal direttore, dal Vicario con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal segretario amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.

3. La giunta dura in carica tre anni accademici.

4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di dipartimento, la giunta può anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su delega è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

5. La giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto, dai relativi regolamenti.

Art. 37.

Costituzione dei Dipartimenti

1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale delle strutture.

2. Il predetto regolamento dovrà prevedere i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione dei Dipartimenti, nonché il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.

3. Lo stesso regolamento indicherà le condizioni ed il numero minimo di docenti che imporrà la disattivazione dei Dipartimenti esistenti.

Art. 38.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire programmi di ricerca di rilevante impegno anche finanziario che si esplichino in progetti di durata pluriennale e che coinvolgano professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, previa disponibilità di risorse.

2. Le modalità per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca, la durata, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle Strutture.

3. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di Ricerca:

l'assemblea;

il Consiglio scientifico;

il direttore del Centro.

4. L'assemblea è costituita da tutti i docenti e da una rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro.

5. Il Consiglio Scientifico è costituito da almeno 3 membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi consigli di Dipartimento.

6. Il direttore del Centro è un professore di ruolo del Politecnico, nominato dal rettore ed eletto dall'Assemblea. Il direttore del Centro designa un professore di ruolo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

7. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di autonomia finanziaria e di spesa.

8. I Centri interdipartimentali di ricerca sono a termine e possono essere rinnovati dietro loro proposta con delibera del senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attività svolta.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito per i Dipartimenti, nel presente statuto, ove possibile e nel regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 39.

Dipartimenti e Centri interuniversitari

Il Politecnico, unitamente ad altre Università, può dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari di ricerca e di servizi che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

Capo III

STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 40.

Finalità

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attività di supporto alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno, possono essere costituite apposite strutture.

2. Possono essere costituite anche strutture di supporto per le attività organizzative gestionali.

Art. 41.

Tipologia

1. Sono strutture di supporto:

a) le presidenze di facoltà;

b) le Biblioteche centrali di facoltà;

c) i Centri di servizio;

d) Altre strutture con le finalità previste all'art. 39;

Le modalità di attivazione e funzionamento delle strutture nonché la composizione dei loro organi sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

2. Le suddette strutture si configurano come Centri di gestione disciplinati dalle norme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le presidenze delle facoltà e le biblioteche centrali di facoltà sono strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

Art. 42.

Le presidenze della facoltà

1. Le presidenze della facoltà collaborano con gli organi di facoltà alle attività istituzionali attribuite alla facoltà.

2. Le presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di facoltà e sue articolazioni.

Art. 43.

Sistema bibliotecario del Politecnico

Le biblioteche centrali di facoltà e le biblioteche dipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario del politecnico, il cui obiettivo principale è quello di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine viene organizzata una struttura di coordinamento che metta in rete le differenti strutture operative periferiche. Essa è formata dai responsabili delle biblioteche delle strutture e dai direttori delle biblioteche di facoltà. Il coordinatore è nominato dal direttore amministrativo. Tale struttura di coordinamento non è dotata di autonomia di gestione.

Art. 44.

Biblioteche centrali di facoltà

1. È costituita presso ogni facoltà una Biblioteca centrale.

2. Sono organi delle biblioteche centrali di facoltà: il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il direttore.

3. Il Consiglio Scientifico è eletto dal Consiglio di facoltà nel suo seno, per un triennio. La sua composizione è stabilita dal regolamento generale delle strutture.

4. Il presidente del consiglio scientifico è un professore di ruolo del Politecnico, eletto dallo stesso consiglio per un triennio. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il direttore è nominato dal direttore amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del consiglio scientifico in qualità di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

6. Le biblioteche centrali di facoltà dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del consiglio scientifico.

Art. 45.

Centri di servizio

1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi istituzionali in specifici settori interessanti le attività di più dipartimenti o di una o più facoltà anche rivolti al territorio, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione, l'attivazione nonché la durata di centri di servizio.

2. Le modalità per la costituzione dei centri di servizio e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle strutture.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio: il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile Operativo.

Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.

4. La composizione del Consiglio Scientifico è stabilita dal regolamento generale delle strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio.

5. Il Presidente del Consiglio Scientifico è un professore di ruolo del politecnico nominato dal rettore, su proposta del consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

6. Il Responsabile operativo è designato dal Consiglio Scientifico. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualità di segretario.

7. I Centri di servizio dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Con uguale procedura il consiglio di amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

8. I centri possono essere rinnovati, su proposta del Consiglio Scientifico, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attività svolta.

Titolo V
L'AMMINISTRAZIONE

Capo I
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46.
Organizzazione dell'amministrazione

Il Politecnico è strutturato in:

a) Amministrazione Centrale;

b) Dipartimenti;

c) Strutture di supporto;

Art. 47.
Formazione e professionalità

Il politecnico promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico - amministrativo, valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 48.
Autonomia delle strutture

1. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e periferiche.

2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali di ricerca. Il consiglio di amministrazione può concedere piena autonomia ad altre strutture con apposita delibera che ne evidenzi la particolarità delle finalità e delle funzioni.

3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta alle strutture di supporto di dimensioni limitate o ai centri di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facoltà, le Biblioteche centrali di facoltà e le Scuole di specializzazione.

Art. 49.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo sovrintende alle attività delle strutture dell'amministrazione centrale del politecnico, esplica un'azione generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, coordina e controlla l'attività dei dirigenti nell'ambito delle indicazioni programmatiche degli organi centrali di governo del politecnico.

2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, nomina il direttore amministrativo fra i dirigenti del politecnico o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica. Il rettore stipula il relativo contratto.

3. Il contratto ha una durata di tre anni finanziari e può essere rinnovato.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta, previa contestazione all'interessato, con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.

4. Il direttore amministrativo nomina un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado.

Art. 50.
Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti, coordinati dal direttore amministrativo, compete, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'ateneo, la gestione delle funzioni amministrative del politecnico, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo, nell'ambito delle strutture cui sono preposti.

2. Essi sono direttamente responsabili della realizzazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa, degli obiettivi indicati dagli organi di governo del politecnico, alla cui individuazione partecipano con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte.

3. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene secondo le norme previste dall'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Con apposita delibera, il consiglio di amministrazione stabilisce la forma di accesso da adottare. La nomina è effettuata con decreto del direttore amministrativo.

Art. 51.
Funzioni dei vice dirigenti

I vice dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi di cui rimangono responsabili.

Art. 52.
Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.

2. I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

Art. 53.
Compiti del personale tecnico amministrativo e ambiti di svolgimento

Il personale tecnico amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici dell'amministrazione centrale e delle altre strutture del politecnico ai quali è assegnato sulla base di quanto è previsto nello stato giuridico.

Art. 54.
Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'organizzazione amministrativa, il politecnico può costituire appositi centri di servizio amministrativo.

3. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 55.

Centri di servizio amministrativo

1. Al fine di assicurare continuità ed efficienza ai servizi amministrativi d'ateneo, il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo, può costituire centri di servizio amministrativo, specificando le motivazioni e le funzioni che devono svolgere.

2. I centri di servizio amministrativo possono disporre di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione.

3. I centri di servizio amministrativo hanno durata limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1. del presente articolo, valutata l'attività svolta e l'efficienza complessiva in relazione al protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 56.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del politecnico.

2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il collegio è nominato con decreto del rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.

4. La durata della carica dei Revisori dei Conti è triennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione e non può essere attribuita più di due volte consecutive.

5. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Capo II

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 57.

Criteri generali

1. Il Politecnico, in conformità ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal regolamento generale, devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 58.

Capacità giuridica

Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità, il Politecnico può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività negoziale di ente pubblico ad ordinamento autonomo;

b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;

c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità;

e) svolgere contrattazione attiva. Al personale direttamente coinvolto in tale attività potranno erogarsi compensi, la cui entità sarà stabilita dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità, in attuazione del principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 59.

Collaborazione con istituzioni pubbliche e private

Il Politecnico può concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 60.

Partecipazione ad organismi pubblici e privati

1. Il politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.

3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti universitari la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato;

disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;

destinazione degli eventuali utili spettanti al politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;

devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;

intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;

gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;

predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicità dei risultati.

4. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto.

5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

6. Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico partecipa, così come dei rappresentanti nominati, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico in base alle rispettive competenze, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. Le nomine su indicate devono seguire

modalità contenute nel regolamento generale di ateneo. Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico.

Art. 61.

Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

1. Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dal Politecnico, spetta a questo salvo riconoscimento all'autore o agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori è in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurata all'importanza economica dell'invenzione.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Politecnico potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Titolo VI

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 62.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il Politecnico, in base a quanto sancito nei commi 6 e 7 dell'art. 5, promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica.

2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico, la cui nomina, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La relazione annuale del nucleo è inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

4. I soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto non possono fare parte del nucleo di valutazione di ateneo.

Titolo VII

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 63.

Definizioni

Nel presente statuto con:

Ministero si intende il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ministro si intende il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Politecnico si intende il Politecnico di Bari;

Professori ordinari si intende i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;

Professori associati si intende i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;

Ricercatori confermati si intende, oltre che questa categoria, anche i professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

Studenti si intende gli iscritti regolarmente alle attività di formazione del Politecnico.

Organizzazioni sindacali si intende sia le confederazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto università sia le organizzazioni sindacali componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrici degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

Consiglio degli studenti si intende il senato degli studenti di cui alla legge n. 390 del 1991.

Art. 64.

Validità dello statuto

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.

2. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.

Art. 65.

Revisione dello statuto

1. Modifiche allo statuto possono essere proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi dovranno inoltre esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al rettore che, entro i successivi sessanta giorni, convoca, in seduta congiunta, senato accademico e consiglio di amministrazione per assumere le opportune deliberazioni.

2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di 3/5 del numero totale dei componenti dei due organi di governo di cui al precedente comma.

3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art 6 della legge n. 168 del 1989.

Art. 66.

Revisione dei regolamenti

Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale espletate le procedure previste per ciascuno di essi nell'art. 11.

Art. 67.

Norme elettive generali

1. Le cariche monocratiche di componente del consiglio di amministrazione nonché di componente elettivo del senato accademico sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il personale docente e a tempo parziale, per il personale tecnico-amministrativo.

2. Le cariche monocratiche di cui al comma precedente sono così individuate: rettore, prorettore vicario, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca e direttore di istituto scientifico, sino alla disattivazione.

3. Tutte le rappresentanze elettive durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

4. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.

5. Una stessa carica non può essere ricoperta per più di due volte consecutive dallo stesso soggetto. Costituisce mandato ogni periodo in carica superiore ai 12 mesi.

6. Ove il presidente degli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto sia un professore di II fascia, le riunioni di detti organi su questioni relative alla I fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.

7. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono con voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha diritto di votare per non più di 1/3 dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge n. 525 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.

8. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

9. La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal regolamento generale di ateneo.

10. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1° marzo-30 giugno nell'anno accademico di scadenza.

11. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi motivo di un eletto che non possa essere surrogato, dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro sessanta giorni, per il periodo residuo del mandato. Nei casi in cui è previsto il decano, quest'ultimo svolgerà le funzioni di surroga per un periodo massimo di sessanta giorni.

12. La durata delle strutture a termine può essere di uno o più trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine deve comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva, di tutte le cariche. Se tale scadenza interviene prima che sia decorso un anno dalla costituzione della struttura, il termine della stessa si protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le cariche.

Art. 68.

Istituti scientifici

1. Gli istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni dettate dal seguito del presente statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Entro il termine del 31 marzo 2000, gli istituti esistenti nel Politecnico che avevano un numero di docenti non inferiore a dieci alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono trasformati in strutture dipartimentali oppure possono contribuire a formare, con altri istituti, nuovi dipartimenti oppure possono confluire in dipartimenti già esistenti.

3. È in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.

4. Gli istituti esistenti nel Politecnico, i quali avevano un numero di docenti inferiore a dieci alla data di entrata in vigore dello statuto, sono disattivati al 30 settembre 2000, con provvedimento emanato entro il 31 marzo 2000. I docenti degli istituti da disattivare devono chiedere, entro il termine del 30 aprile 2000, di afferire a dipartimenti di aree culturali affini già esistenti o che saranno costituiti entro il predetto termine del 31 marzo 2000.

5. Fino alla disattivazione degli istituti, al direttore di istituto si applicano le stesse norme di incompatibilità previste per i direttori di dipartimento.

6. I dipartimenti costituiti ai sensi del presente articolo vengono attivati dal 1° ottobre 2000.

7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Art. 69.

Anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del politecnico ha inizio il 1° ottobre.

2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 70.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le seguenti norme:

a) il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1994 terminerà il 30 settembre 1997;

b) il mandato del consiglio di amministrazione, iniziato il 1° novembre 1995, terminerà il 30 settembre 1997;

c) il mandato dei presidi e dei presidenti dei consigli di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, terminerà il 30 settembre 1997;

d) i mandati dei direttori di dipartimento in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continueranno fino alla scadenza del 30 settembre 1997;

e) i mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, entrano nel computo ai fini della non rieleggibilità;

f) il senato accademico conserva la sua composizione alla data di entrata in vigore del presente statuto fino alla data del 30 settembre 1997;

g) il direttore amministrativo dovrà essere nominato entro il 31 dicembre 1997.

Art. 71.

Adeguamento di organi previsti dallo statuto relativamente alle rappresentanze

1. Le rappresentanze previste in organi indicati a statuto, verranno elette con le norme previste negli specifici regolamenti di cui all'art. 11.

2. Nei casi non espressamente previsti a statuto, si applicano le norme attualmente valide per le elezioni delle rappresentanze in consiglio di amministrazione.

Art. 72.

Regolamenti

Nelle more della emanazione dei regolamenti, continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti. I regolamenti previsti dal presente statuto saranno predisposti dal senato accademico integrato e approvati secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 73.

Indennità

Le indennità di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili fra loro né con gettoni di presenza. Sono aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.

00A4907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 maggio 2000

Dollaro USA	0,9029
Yen giapponese	98,01
Dracma greca	336,43
Corona danese	7,4568
Corona svedese	8,2375
Sterlina	0,59600
Corona norvegese	8,1715
Corona ceca	36,898
Lira cipriota	0,57267
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,71
Zloty polacco	4,0420
Tallero sloveno	204,7648
Franco svizzero	1,5528
Dollaro canadese	1,3431
Dollaro australiano	1,5636
Dollaro neozelandese	1,8927
Rand sudafricano	6,4151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5043

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della «Società operaia di mutuo soccorso e lavoro», in Martina Franca

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 aprile 2000 i poteri conferiti al dr. Vito Palmisano, commissario governativo della Società operaia di mutuo soccorso e lavoro, con sede in Martina Franca (Taranto) sono stati prorogati per i tre mesi successivi alla data del decreto medesimo.

00A4961

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Chieti

Con decreto n.789 in data 17 aprile 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti, censito nel nuovo catasto terreni dello stesso Comune alla partita n. 2162, foglio 11, particella 124, di mq 270 non piu utile ai fini della bonifica.

00A4962

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77